

Comune di Escalaplano
Provincia del Sud Sardegna

Organo di revisione
Parere n. 19 del 18/12/2020

Oggetto: Certificazione costituzione e destinazione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2020. Preintesa accordo sindacale.

L'Organo di revisione del Comune di Escalaplano nella persona di Monia Ibba;

Premesso

- Che in data 09/12/2020 il Responsabile del Servizio Giovanni Luigi Mereu ha trasmesso copia della propria determinazione n. 483 del 09/12/2020 avente ad oggetto: *"CCNL del comparto funzioni locali del 21/05/2018. costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale anno 2020"*, cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del

personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;**

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;***
- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;
- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;
- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:
“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni

economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

(DISPOSIZIONE VALIDA PER I COMUNI)

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Viste:

- La delibera di Giunta comunale n. 66 del 02/12/2020 *“linee di indirizzo per integrazione risorse variabili del fondo delle risorse decentrate per il personale. contrattazione e successiva sottoscrizione ipotesi contratto integrativo parte economica 2020”* con la quale sono stati definiti i criteri di quantificazione del fondo per il periodo in esame (2020);

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo (anno 2020), redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario Giovanni Luigi Mereu e trasmessa all'Organo di revisione;

Preso atto della quantificazione del “fondo”, come definita con determinazione n. 483 del 09/12/2020 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario Giovanni Luigi Mereu, come di seguito esposto:

FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI	IMPORTI
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	€ 38.197,22
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	€ 1.248,00
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	€ 533,38
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	€ 982,54
Taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato)	€ 6.955,12
Riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale (distacco di n. 1 agente di polizia locale all'Unione Comuni del Gerrei)	€ 1.079,50
SOMMA RISORSE STABILI	€ 32.926,52
FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.	€ 264,82
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	€ 264,82
ART. 23 C. DLGS 75/2017: CALCOLO DEL RISPETTO DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016	IMPORTI
<i>Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016</i>	€ 31.409,96
<i>Art. 33 c. 2 del DL 34/2019 Eventuale decurtazione o integrazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2018</i>	€ 0,00
FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017.	€ 34.061,38
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) contributo RAS ex L.R. 19/1997 "Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna".	€ 2.621,16
Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.	€ 1.403,48
Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.02.2018 Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile)	€ 599,56
Legge 145 del 30.12.2018 c. 1091 Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI.	€ -
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 38.685,58
TOTALE RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	€ 71.876,92

LIMITE TETTO ANNO 2020 EURO 33.191,34

LIMITE TETTO DELL'ANNO 2016 EURO 43.758,11

Verificato che il fondo per le risorse decentrate del personale, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2020 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 29/04/2020.

PRESO ATTO CHE

della deliberazione della giunta comunale n. 66 del 02/12/2020 avente ad OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER INTEGRAZIONE RISORSE VARIABILI FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE ANNO 2020, CONTRATTAZIONE E SUCCESSIVA SOTTOSCRIZIONE IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA 2020., e dei documenti integrativi ricevuti a supporto;

- la suddetta delibera recita, tra l'altro:

Ritenuto, pertanto, di formulare le direttive per l'individuazione delle risorse decentrate variabili anno 2020 previste dall'art. 67 del CCNL 2016/2018 e precisamente le seguenti risorse variabili riconducibili agli ulteriori istituti di cui all'art. 67, comma 3 – lettera c) del CCNL Comparto Funzioni Locali (risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzare secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge), come segue:

- riconfermare per la parte variabile del fondo la somma di € 2.621,16 - pari all'80 % del contributo erogato dalla RAS ex L.R. 19/1997 "Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna";

- destinazione di:

€ 34.061,38 importo per incentivazione funzioni tecniche (lavori pubblici);

€ 8.515,34 importo per innovazione (previsto nell'art. 113 D.lgs. n. 50/2016) quale 20% del fondo incentivante; in base all'indicazione dei responsabili dei servizi competenti;

Visto inoltre l'art. 70-sexies, comma 2, CCNL 21/05/2018 il quale prevede: "Ai sensi dell'art. 1, comma 114 della legge n. 56/2014, in caso di trasferimento di personale dai comuni all'Unione, confluiscono nella componente stabile del Fondo dell'Unione le risorse stabili destinate ai trattamenti economici del personale trasferito, con il contratto integrativo dell'anno precedente o, in mancanza, con l'ultimo sottoscritto, ivi comprese quelle di cui all'art. 68, comma 1. Il fondo di parte stabile degli enti di provenienza è ridotto di un importo corrispondente";

Precisato pertanto che dovrà procedersi alla costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020, tenendo conto della medesima riduzione complessiva di € 996,30 operata nel contratto integrativo per l'anno

2019, per il trasferimento della funzione di Polizia Locale all'Unione dei Comuni del Gerrei in conseguenza del distacco di n. 1 Agente di Polizia Locale avvenuto a decorrere dal 30.09.2013 con l'integrazione prevista dall'art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a): incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite);

ACCERTATO CHE

ai sensi dell'art. 68 del CCNL del 21/05/2018 si prevede la seguente destinazione delle risorse:

Descrizione	Importo
Differenziali progressioni orizzontali storiche (acquisite in anni precedenti) (art. 68, comma 1, CCNL 21/05/2018)	€ 12.127,43
Indennità di comparto (art.33, comma 4, lett. b) e c) CCNL 22/01/2004) (art. 68, comma 1, CCNL 21/05/2018)	€ 7.487,28
Totale somme a destinazione storica vincolata	€ 19.614,71
Premi correlati alla performance organizzativa (art. 68, comma 2, lett. a), CCNL 21/05/2018)	€ 4.408,48
Premi correlati alla performance individuale art. 68, comma 2, lett.b), CCNL 21/05/2018) (di cui il 30% del valore medio individuale per categoria art. 69 CCNL 21/05/2018)	€ 2.500,00
Indennità condizioni di lavoro di cui art. 70-bis CCNL 21/05/2018 (art. 68, comma 2, lett. c, CCNL 21/05/2018	€ 1.210,00
Indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché i compensi di cui all'art. 24, comma 1, CCNL 14/09/2000 (art. 68, comma 2, lett. d) CCNL 21/05/2018	€ 4.662,35
Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.05.2018, art. 70-quinquies c. 1 Compensi per esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie D che non risulti incaricato di posizione organizzativa.	€ 2.360,00
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi per le funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. n 50/2016 (dal 01/01/2018)(art. 68, comma 2 lett.g), CCNL 21/05/2018	€ 34.061,38
Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.05.2018, art. 70-quinquies c. 2 Compensi per ufficiale stato civile e anagrafe, archivista informatico, addetti uffici relazioni con il pubblico, formatori professionali, servizi protezione civile, messi notificatori.	

CCNL 21.05.2018 Progressioni economiche con decorrenza nell'anno di riferimento.	€	3.060,00
Totale risorse destinate	€	52.262,21

EFFETTUATE

le verifiche “norma per norma” sulla conformità delle disposizioni contrattuali contenute nella predetta ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo alla normativa vigente ed ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, della pre-intesa al contratto collettivo decentrato integrativo del personale del comparto in esame, sottoscritto dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale in data 15/12/2020;

VERIFICATO CHE

le disposizioni di ciascun articolo incluso nella predetta pre-intesa risultano essere conformi alla normativa vigente in materia ed ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e sono, pertanto, compatibili sotto il profilo legislativo e rispetto ai limiti della contrattazione nazionale;

i criteri da utilizzare per le progressioni economiche sono aderenti a quanto previsto dall’art. 16 del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali e rispettano il principio della selettività;

le materie oggetto di contrattazione integrativa ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali sono state correttamente contemplate nella pre-intesa sottoscritta dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale in data 15/12/2020;

in applicazione dei criteri di costituzione del fondo di cui alla contrattazione collettiva decentrata integrativa in esame, la quantificazione previsionale dello stesso fondo delle risorse decentrate del personale del comparto per l’anno 2020, fondata sulla base di valori e proiezioni stimate, risulta essere entro il limite delle risorse decentrate dell’Ente, in conformità a quanto disposto dall’art. 23 del D. Lgs n. 75/2017;

i criteri previsti per il presunto utilizzo del fondo risorse decentrate per l’anno 2020 risultano essere in accordo con le disposizioni di legge ed i principi definiti nella normativa contrattuale nazionale; in particolare, risulta essere stato rispettato il principio di copertura delle destinazioni del fondo aventi natura certa e continuativa con le risorse decentrate fisse del fondo; pertanto, le destinazioni del fondo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse fisse;

è stato attestato nella relazione tecnico-finanziaria la compatibilità e coerenza economico-finanziaria tra la previsione di costituzione del fondo 2020 e la previsione di utilizzo dello stesso;

è stato attestato nella relazione illustrativa degli aspetti procedurali e normativi della pre-intesa il rispetto dei principi di meritocrazia e premialità, con particolare riguardo al fatto che gli incentivi della produttività individuale e collettiva verranno erogati solo al termine del ciclo della performance, secondo il sistema di valutazione dell’Ente;

CONSIDERATO CHE:

- per l'erogazione degli incentivi tecnici ex art. 113 del D. Lgs 113/2016 devono essere erogati a condizione che:
 - nel proprio regolamento vengano introdotti dei criteri idonei a stabilire, per le prestazioni di durata, quando matura esattamente l'incentivo in relazione alle diverse fasi dell'appalto;
 - annualmente adottino un atto ricognitorio che individui le attività effettivamente svolte ai fini della maturazione degli incentivi, dell'inserimento nel fondo e della conseguente liquidazione.

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Rilevato che

ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Il Revisore Unico:

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2020 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2020.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla conformità di ciascun articolo, incluso nella pre-intesa al contratto collettivo decentrato integrativo del personale del comparto per il triennio 2020 – 2022, alla normativa vigente in materia ed ai limiti della contrattazione collettiva nazionale e sulla compatibilità economico – finanziaria degli

oneri presunti derivanti dall'applicazione della pre-intesa al contratto collettivo decentrato integrativo per il solo anno 2020, come da stime di valori e proiezioni contenute nelle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, predisposte dall'Amministrazione e pertanto,

ATTESTA

la compatibilità legislativa e contrattuale di ogni norma inclusa nella predetta pre-intesa sottoscritta.

Data 18/12/2020

L'Organo di revisione

Dott.ssa Monia Ibba